

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE SEMPLIFICATO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI

Istituiti e gestiti da
8a+ INVESTIMENTI SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di 8a+ Investimenti SGR in data 26 marzo 2009

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale

A Scheda Identificativa

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

<p>Denominazione tipologia e durata dei Fondi</p>	<p>Fondi comuni di investimento aperti armonizzati denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8a+ Latemar - 8a+ Eiger - 8a+ Gran Paradiso <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2020 e potrà essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione da adottarsi almeno due anni prima della scadenza.</p>
<p>Società di Gestione del Risparmio</p>	<p>8a+ INVESTIMENTI SGR S.p.A. (in seguito "SGR")</p> <p>sede legale in Varese, Piazza Montegrappa n.4, iscritta al n. 226 dell'albo delle SGR</p> <p>(Sito Internet: www.ottoapiu.it)</p>
<p>Banca Depositaria</p>	<p>Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali SpA (già MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A.), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede in Milano Via Romagnosi 5, iscritta all'albo tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5461 – Codice Banca 3163.3. Per la Gestione dei certificati rappresentativi delle quote, le funzioni di emissione dei certificati rappresentativi delle quote e di rimborso delle quote del Fondo sono svolte per conto di Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.A. da Intesa Sanpaolo presso il Servizio Servizi Operativi Financial Institutions e Banca Depositaria dislocato in Via Langhirano n. 1, Parma. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da Intesa Sanpaolo S.p.A. per conto di Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.A. presso la Filiale di Milano, Corso di Porta Nuova, 7.</p>
<p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore, nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario della quota dei Fondi è determinato giornalmente con esclusione dei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e di festività nazionali italiane quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte ("giorno di valorizzazione"), e pubblicato con la medesima cadenza sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La medesima fonte è utilizzata per la pubblicazione degli avvisi con le modifiche regolamentari.</p>

B **Caratteristiche del prodotto**

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1 **Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche**

Ai fini di quanto indicato nel presente articolo, i seguenti termini devono essere intesi come segue:

- "residuale": fino ad un massimo del 10%;
- "contenuto": fino ad un massimo del 30%;
- "principale": almeno il 70%.

1.1 **8a+ Latemar**

1.1.1 **Scopo**

1. Lo scopo del Fondo è la ricerca nel breve periodo (indicativamente 12 mesi) di un obiettivo di rendimento assoluto, con bassa correlazione all'andamento dei mercati e con volatilità e rischio contenuti. Il fondo investe prevalentemente in strumenti obbligazionari e monetari; strumenti azionari potranno concorrere a comporre gli investimenti fino al 33% del patrimonio.

Il fondo si riserva inoltre la possibilità di vendere strumenti derivati (futures su indici azionari) quotati sui mercati regolamentati per un ammontare corrispondente al controvalore degli strumenti azionari in portafoglio e anche oltre, fino ad assumere un'esposizione netta negativa (short) sui mercati azionari comunque non superiore al 15% del proprio patrimonio e a condizione che il fondo detenga disponibilità liquide o titoli di rapida e sicura liquidabilità il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti. Pertanto, tenuto conto del limite all'investimento in titoli azionari stabilito al successivo paragrafo 1.1.2), punto 1, gli impegni assunti a fronte di strumenti derivati azionari venduti potranno raggiungere il 48% del patrimonio del Fondo.

2. I rischi connessi all'investimento in quote del Fondo sono riconducibili principalmente alle possibili variazioni del valore delle quote che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. In particolare si segnalano i seguenti fattori di rischio:

- *rischio connesso alla variazione di prezzo*: il prezzo di ogni strumento finanziario in cui è investito il Fondo dipende e può variare in conseguenza di diversi fattori relativi, sia all'emittente che al mercato di riferimento, in modo più o meno accentuato a seconda della natura dello strumento finanziario stesso;
- *rischio connesso alla liquidità*: la liquidità degli strumenti finanziari, intesa come la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli quotati e trattati su mercati regolamentati sono più facilmente smobilizzabili, e quindi più liquidi, degli strumenti finanziari non trattati su tali mercati;
- *rischio connesso alla valuta di denominazione*: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella di denominazione del fondo occorre considerare il relativo rischio della variazione del rapporto di cambio;
- *rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati*: l'utilizzo di tali strumenti consente al Fondo di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari anche superiori agli esborsi sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza, in tal caso di utilizzo della detta leva, una variazione di prezzi di mercato anche modesta può avere un impatto amplificato sul patrimonio del Fondo.

1.1.2 **Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche**

1. Il patrimonio del Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria, con possibilità per questi ultimi di costituire anche il 33% del patrimonio e per le obbligazioni fino al 100% del patrimonio. Gli investimenti obbligazionari sono indirizzati verso emittenti aventi rating minimo Investment Grade (BBB- Standard & Poor's, BBB- Fitch, Baa3 Moody's); in misura residuale (fino al 10% del patrimonio del Fondo) potranno essere assunti investimenti in emittenti avente rating inferiore. In ogni caso il Fondo investirà almeno il 30% del proprio patrimonio in titoli obbligazionari aventi un rating non inferiore a Investment Grade. La restante parte del patrimonio sarà investita in strumenti monetari. La durata finanziaria della componente obbligazionaria (duration) sarà orientata al breve termine (massimo tre anni).

2. Il Fondo opererà principalmente sui mercati regolamentati, regolarmente funzionanti e riconosciuti, dell'Italia e degli altri Stati appartenenti all'UE ferma restando la possibilità di operare, residualmente, su mercati diversi dai precedenti. Investimenti in paesi emergenti avranno carattere residuale.

3. Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in Euro e nelle valute dell'Unione Europea e residualmente nelle valute dei mercati di investimento.

4. Il fondo potrà fare uso di strumenti derivati quotati in mercati regolamentati. Tali strumenti saranno utilizzati sia a copertura dei rischi connessi a componenti del portafoglio del fondo, sia a scopo di investimento nella misura massima del 50% del patrimonio del fondo.

L'investimento in derivati non può alterare in nessun modo il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del fondo.

In ogni caso l'investimento in derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo. Strumenti derivati (futures) azionari potranno essere venduti allo scopo di gestire attivamente fasi negative di mercato; in tale ambito l'esposizione netta in strumenti azionari potrà essere negativa fino al 15% del patrimonio del Fondo a condizione che il fondo detenga disponibilità liquide o titoli di rapida e sicura liquidabilità il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti.

5. Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in strumenti del mercato monetario, depositi bancari e, più in generale, la facoltà del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti, nonché di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide o in strumenti finanziari di elevata liquidità.

6. Nel rispetto di quanto sopra indicato il patrimonio può essere inoltre investito:

- o in strumenti non quotati aventi tipologia e caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo in misura non superiore al 10% del patrimonio del Fondo;
- o in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente alla UE o all'OCSE o da organismi di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri della UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo stesso;
- o in misura non superiore al 10% in quote di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), armonizzati e non armonizzati, aperti, aventi programmi di investimento compatibili con la politica di investimento del fondo acquirente;
- o nel rispetto dei vincoli di destinazione specifici del Fondo e comunque nell'osservanza degli eventuali limiti imposti dalla normativa anche valutaria, sono consentite tutte le operazioni ammesse dalle norme di legge e di vigilanza.

7. Lo stile di gestione sarà di tipo dinamico, con una componente variabile del portafoglio dedicata a scelte di trading, e ciò in quanto l'obiettivo del Fondo è il rendimento assoluto scorrelato da indici di riferimento. La strategia di gestione del Fondo comporta una politica di investimento in titoli obbligazionari ed azionari che i gestori valutano possano generare performance positive in qualsiasi situazione di mercato.

La selezione degli investimenti è basata, per quanto attiene gli strumenti obbligazionari, su studi ed analisi macroeconomiche finalizzate all'identificazione del miglior rendimento dei titoli sui vari segmenti delle curve dei tassi dei diversi Paesi nonché, per gli strumenti emessi da società, su analisi e valutazione del rischio di credito dell'emittente. Riguardo gli strumenti azionari la scelta si fonda, principalmente, sull'analisi delle prospettive economiche reddituali dell'emittente. La strategia di gestione adottata in particolari situazioni prevede la copertura dal rischio di mercato (hedging) al fine di ridurre la correlazione fra andamento del Fondo e andamento di mercato sottostante ed anche la possibilità di assumere un'esposizione netta in azioni "short" fino al 15% del patrimonio del Fondo.

8. Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari fino ad oltre la totalità del proprio patrimonio, ovvero utilizzando la cosiddetta "leva finanziaria". La leva finanziaria massima per il Fondo 8a+ Latemar è 1,1. In ogni caso, quindi, la somma di titoli in portafoglio e di strumenti derivati calcolati come da normativa non potrà superare il 110% del patrimonio del Fondo.

9. Per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, c. 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, c. 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelli indicati nella lista del Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel suo sito internet.

10. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. L'unità di misura minimale è il centesimo di euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote che è determinato in millesimi di euro.

11. Le poste denominate in valuta diversa da quella del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio corrente, alla data di riferimento della valutazione, rilevato giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

1.1.3 Limiti alle operazioni in conflitti d'interessi e con parti correlate

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti d'interessi. Il Fondo inoltre può investire in parti di OICR promossi o gestiti dalla SGR (di seguito "OICR collegati"), o da società alle stesse legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. Sul Fondo acquirente non vengono comunque fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR collegati.

1.2 8a+ Eiger

1.2.1 Scopo

1. Lo scopo del Fondo è la ricerca nel medio/lungo periodo (3/5 anni) dell'ottimizzazione dei rendimenti generati dai mercati azionari mediante una politica di gestione mirata ad una attenta selezione e concentrazione delle scelte di investimento. Obiettivo del Fondo è infatti la selezione attiva di un numero limitato di scelte di investimento in titoli azionari, a cui si aggiunge la possibilità di operare su OICR o strumenti derivati azionari rappresentativi dell'area geografica di riferimento (area Euro). Il Fondo si propone perciò di gestire in maniera attiva gli investimenti sui mercati azionari dell'area Euro, mediante la composizione di un portafoglio concentrato su un numero limitato di titoli azionari il cui peso sul patrimonio del fondo potrà essere pertanto rilevante.

2. I rischi connessi all'investimento in quote del Fondo sono riconducibili principalmente alle possibili variazioni del valore delle quote che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo.

In particolare si segnalano i seguenti fattori di rischio:

- *rischio connesso alla variazione di prezzo*: il prezzo di ogni strumento finanziario in cui è investito il Fondo dipende e può variare in conseguenza di diversi fattori relativi, sia all'emittente che al mercato di riferimento, in modo più o meno accentuato a seconda della natura dello strumento finanziario stesso;

- *rischio connesso alla liquidità*: la liquidità degli strumenti finanziari, intesa come la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli quotati e trattati su mercati regolamentati sono più facilmente smobilizzabili, e quindi più liquidi, degli strumenti finanziari non trattati su tali mercati;

- *rischio connesso alla valuta di denominazione*: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella di denominazione del Fondo occorre considerare il relativo rischio della variazione del rapporto di cambio;

- *rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati*: l'utilizzo di tali strumenti consente al Fondo di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari anche superiori agli esborsi sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza, in tal caso di utilizzo della detta leva, una variazione di prezzi di mercato anche modesta può avere un impatto amplificato sul patrimonio del Fondo.

1.2.2 Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1. Il patrimonio del Fondo è investito in strumenti finanziari prevalentemente di natura azionaria o a questa riconducibili (derivati azionari quali futures o opzioni). Investimenti in strumenti obbligazionari e monetari verranno operati allo scopo di gestire eventuali disponibilità liquide.

2. Il Fondo opera principalmente sui mercati regolamentati regolarmente funzionanti e riconosciuti degli Stati appartenenti all'area Euro, ferma restando la possibilità di operare, in maniera contenuta o residuale, su mercati degli altri stati della UE.

3. Gli strumenti finanziari detenuti in portafoglio sono denominati in Euro, residualmente o in maniera contenuta, nelle valute dei mercati della UE.
4. Il Fondo può fare uso di strumenti derivati quotati in mercati regolamentati. Tali strumenti sono utilizzati a copertura dei rischi connessi agli investimenti del Fondo ed anche a scopo di investimento, nella misura massima del 50% del patrimonio del Fondo.
5. Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in strumenti del mercato monetario, depositi bancari e obbligazionari allo scopo di ottimizzare i rendimenti delle disponibilità liquide del Fondo.
6. Nel rispetto di quanto sopra indicato il patrimonio può essere inoltre investito:
 - o in strumenti non quotati aventi tipologia e caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo in misura non superiore al 10% del patrimonio del Fondo;
 - o in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente alla UE o all'OCSE o da organismi di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri della UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo stesso;
 - o in misura non superiore al 10% in quote di altri OICR, armonizzati e non armonizzati, aperti, aventi programmi di investimento compatibili con la politica di investimento del fondo acquirente;
 - o nel rispetto dei vincoli di destinazione specifici del Fondo e comunque nell'osservanza degli eventuali limiti imposti dalla normativa anche valutaria, sono consentite tutte le operazioni ammesse dalle norme di legge e vigilanza.
7. Lo stile di gestione sarà volto alla massima selezione delle scelte nel panorama degli investimenti azionari dei mercati dell'area Euro. La strategia di gestione del Fondo comporta una politica di investimento in titoli di natura azionaria la cui scelta si fonda, principalmente, sull'analisi delle prospettive economiche reddituali dell'emittente. Il fondo non si propone di replicare la composizione di indici di mercato o benchmark, pertanto saranno possibili scostamenti anche significativi tra la composizione del portafoglio e quella dell'indice di riferimento e, di conseguenza, delle rispettive performances.
8. Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari fino ad oltre la totalità del proprio patrimonio, ovvero utilizzando la cosiddetta "leva finanziaria". La leva finanziaria massima per il Fondo 8a+ Eiger è 1,1. In ogni caso, quindi, la somma di titoli in portafoglio e di strumenti derivati calcolati come da normativa non potrà superare il 110% del patrimonio del Fondo.
9. Per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, c. 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, c. 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelli indicati nella lista del Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel suo sito internet.
10. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. L'unità di misura minimale è il centesimo di Euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote che è determinato in millesimi di Euro.
11. Le poste denominate in valuta diversa da quella del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio corrente, alla data di riferimento della valutazione, rilevato giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

1.2.3 Limiti alle operazioni in conflitti d'interessi e con parti correlate

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti d'interessi. Il Fondo inoltre può investire in parti di OICR promossi o gestiti dalla SGR (di seguito "OICR collegati"), o da società alle stesse legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. Sul Fondo acquirente non vengono comunque fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR collegati.

1.3 8a+ Gran Paradiso

1.3.1 Scopo

Lo scopo del Fondo è la ricerca nel breve periodo (indicativamente 1/2 anni) dell'accrescimento del capitale investito. Obiettivo del prodotto è offrire un rendimento assoluto puntando sulla generazione di un differenziale di performance rispetto al rendimento dell'indice Euro Stoxx 50 che rappresenta l'andamento dei mercati azionari europei. A tale scopo la politica di investimento prevede l'esclusione del rischio direzionale derivante dall'esposizione azionaria mediante vendita di strumenti derivati.

Il fondo si riserva infatti la possibilità di investire, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme di legge e di vigilanza, in strumenti derivati quotati sui mercati regolamentati a scopo di investimento, per copertura e per efficiente gestione. La finalità dell'investimento in Futures a copertura è il sostanziale annullamento del rischio direzionale di mercato. Tenuto conto del limite all'investimento in titoli azionari stabilito al successivo paragrafo 1.4.2), punti 1 e 4, gli impegni assunti a fronte di strumenti derivati azionari venduti potranno pertanto raggiungere il 75% del patrimonio del Fondo.

2. I rischi connessi all'investimento in quote del Fondo sono riconducibili principalmente alle possibili variazioni del valore delle quote che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. In particolare si segnalano i seguenti fattori di rischio:

- *rischio connesso alla variazione di prezzo*: il prezzo di ogni strumento finanziario in cui è investito il Fondo dipende e può variare in conseguenza di diversi fattori relativi, sia dell'emittente che del mercato di riferimento, in modo più o meno accentuato a seconda della natura dello strumento finanziario stesso;

- *rischio connesso alla liquidità*: la liquidità degli strumenti finanziari, intesa come la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli quotati e trattati su mercati regolamentati sono più facilmente smobilizzabili, e quindi più liquidi, degli strumenti finanziari non trattati su tali mercati;

- *rischio connesso alla valuta di denominazione*: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella di denominazione del fondo occorre considerare il relativo rischio della variazione del rapporto di cambio;

- *rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati*: l'utilizzo di tali strumenti consente al Fondo di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari anche superiori agli esborsi sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza, in tal caso di utilizzo della detta leva, una variazione di prezzi di mercato anche modesta può avere un impatto amplificato sul patrimonio del Fondo.

1.3.2 Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1. Il patrimonio del Fondo è investito, nel rispetto della normativa di legge e di vigilanza, in strumenti finanziari di natura azionaria e in strumenti del mercato monetario, questi ultimi fino a concorrere al 100% del patrimonio del Fondo. La percentuale massima di investimento in titoli azionari è pari al 75% del valore del patrimonio del Fondo. Attraverso la gestione attiva dell'investimento azionario, la strategia di investimento è volta ad estrarre valore dal differenziale di rendimento generato rispetto al mercato (rappresentato dall'indice Euro Stoxx 50). Al fine di attuare una strategia di gestione *market neutral*, la politica di investimento prevede infatti la composizione di un portafoglio di titoli azionari e la contemporanea vendita di strumenti derivati per pari ammontare; è lasciata tuttavia facoltà al Fondo di detenere una posizione in strumenti azionari netta lunga fino al 10% del patrimonio. I titoli azionari sono selezionati principalmente tra quelli dei Paesi dell'area Euro e in misura contenuta o residuale tra quelli appartenenti all'UE. Il rendimento generato deriverà pertanto dal differenziale di performance tra il portafoglio titoli e l'andamento dell'indice sottostante gli strumenti derivati utilizzati (Future sull'indice Euro Stoxx 50). Contribuisce inoltre al rendimento atteso la componente monetaria implicita nella vendita a termine di strumenti derivati.

2. Il Fondo opera principalmente sui mercati regolamentati regolarmente funzionanti e riconosciuti degli Stati appartenenti all'area Euro, ferma restando la possibilità di operare, in maniera contenuta o residuale, su mercati degli altri stati della UE riservandosi la possibilità di investire residualmente in titoli a bassa capitalizzazione.

3. Gli strumenti finanziari detenuti in portafoglio sono denominati in Euro e, in maniera contenuta o residuale, nelle valute dei mercati della UE.

4. Il Fondo può fare uso di strumenti derivati quotati in mercati regolamentati, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme di legge e di vigilanza. Tali strumenti sono utilizzati al fine di annullare il rischio direzionale connesso agli investimenti azionari del Fondo; pertanto le posizioni corte in futures sono detenute per un controvalore che rifletta il più puntualmente possibile l'esposizione al mercato azionario, pari a non oltre il 75% del patrimonio del fondo. Il Fondo si riserva comunque la possibilità di assumere un'esposizione in Futures eccedente il controvalore degli strumenti azionari in portafoglio fino ad assumere un'esposizione netta negativa (short) sui mercati azionari comunque non superiore al 5% del proprio patrimonio.

5. Resta ferma la facoltà di detenere, nel rispetto della normativa di legge e di vigilanza, una parte del patrimonio in strumenti del mercato monetario, depositi bancari e obbligazionari allo scopo di ottimizzare i rendimenti delle disponibilità liquide del Fondo.

6. Nel rispetto di quanto sopra indicato nonché dei limiti e delle condizioni stabilite dalle norme di legge e di vigilanza, il patrimonio può essere inoltre investito:

- o in strumenti non quotati aventi tipologia e caratteristiche compatibili con la politica di investimento del Fondo in misura non superiore al 10% del patrimonio del Fondo;
- o in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente alla UE o all'OCSE o da organismi di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri della UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo stesso;
- o in misura non superiore al 10% in quote di altri OICR, armonizzati e non armonizzati, aperti, aventi programmi di investimento compatibili con la politica di investimento del fondo acquirente;
- o nel rispetto dei vincoli di destinazione specifici del Fondo e comunque nell'osservanza degli eventuali limiti imposti dalla normativa anche valutaria, sono consentite tutte le operazioni ammesse dalle norme di legge e vigilanza.

7. Lo stile di gestione sarà volto alla selezione delle migliori opportunità nel panorama degli investimenti azionari dei mercati dell'area Euro. La strategia di gestione del Fondo comporta una politica di investimento in titoli di natura azionaria la cui scelta si fonda, principalmente, sull'analisi delle prospettive economiche reddituali dell'emittente. La strategia di gestione adottata prevede in ogni momento la copertura dal rischio di mercato (hedging) al fine di escludere la correlazione tra l'andamento del Fondo e l'andamento del mercato sottostante. È fatta salva la possibilità di detenere un'esposizione netta positiva in strumenti azionari fino al 10% ed anche la possibilità di assumere un'esposizione netta in azioni "short" fino al 5% del patrimonio del Fondo.

8. Il Fondo potrà fare uso della cosiddetta "leva finanziaria". La leva finanziaria massima per il Fondo è 1,5. L'esplicitazione di una leva a 1,5 è da intendersi finalizzata alla sola possibilità di generare e mantenere coperture (hedging) sulla parte azionaria. È pertanto esclusa la possibilità di assumere esposizioni lunghe in strumenti finanziari che sommate superino il 100% del patrimonio del Fondo.

9. Per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, c. 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, c. 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelli indicati nella lista del Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel suo sito internet.

10. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. L'unità di misura minimale è il centesimo di Euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote che è determinato in millesimi di Euro.

11. Le poste denominate in valuta diversa da quella del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio corrente, alla data di riferimento della valutazione, rilevato giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

1.3.3 Limiti alle operazioni in conflitti d'interessi e con parti correlate

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti d'interessi. Il Fondo inoltre può investire in parti di OICR promossi o gestiti dalla SGR (di seguito "OICR collegati"), o da società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo. Sul Fondo acquirente non vengono comunque fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR collegati.

2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

Il fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3 Regime delle spese

3.1 Oneri a carico dei Fondi

Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:

- a) il compenso da riconoscere alla SGR da determinarsi secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.2.;
- b) il compenso da riconoscere mensilmente alla Banca Depositaria pari alla misura massima dello 0,11% (zero virgola undici) - su base annua - calcolato sul valore complessivo netto di ciascuno dei Fondi;

- c) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
 - d) le spese di pubblicazione del valore unitario della quota e dei prospetti periodici dei Fondi, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità, o comunque al collocamento di quote dei Fondi;
 - e) le spese degli avvisi relative alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
 - f) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi (compreso quello finale di liquidazione);
 - g) gli oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e le spese connesse;
 - h) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
 - i) gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
 - l) le spese sostenute per contribuzioni obbligatorie da corrispondere ad organismi di vigilanza.
- Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità dei Fondi, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 **Compenso della SGR**

3.2.1 **Provvigione di gestione**

Una "provvigione di gestione" calcolata ed accantonata giornalmente sul valore complessivo netto dei Fondi e prelevata dalle disponibilità di questi ultimi il primo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di riferimento; le provvigioni applicate sono le seguenti:

FONDO	Provvigione di gestione su base annua
8a+ Latemar	1,2%
8a+ Eiger	2%
8a+ Gran Paradiso	1,5%

Dalla provvigione di gestione del Fondo riferibile alla componente di patrimonio costituita da OICR collegati e fino alla concorrenza della stessa, è sottratta la provvigione di gestione che i gestori degli OICR collegati abbiano effettivamente percepito (e quindi non retrocesso al Fondo).

3.2.2 **Provvigione di incentivo**

Viene applicata una "provvigione di incentivo" secondo le seguenti modalità:

a) 8a+ Latemar

Una provvigione di incentivo calcolata con cadenza giornaliera, dovuta qualora il valore della quota di ciascun giorno di valorizzazione sia superiore al valore più elevato registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra l'inizio di operatività del Fondo ed il giorno precedente quello di valorizzazione (di seguito "HWM Assoluto").

Verificandosi la condizione di cui al comma precedente, la provvigione di incentivo è pari al 10 % dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota rispetto al valore dell'HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l'ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente con la data del precedente HWM Assoluto. La provvigione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile il primo giorno lavorativo del mese successivo.

Ogni qualvolta sussistano le condizioni di maturazione della provvigione di incentivo, il valore unitario della quota nel giorno di avvaloramento delle predette condizioni costituirà il nuovo valore dell'HWM Assoluto.

b) 8a+ Eiger

Una provvigione di incentivo, calcolata giornalmente, dovuta esclusivamente quando la variazione percentuale del valore della quota sia superiore alla variazione percentuale registrata dall'indice di riferimento nel medesimo periodo e la relativa differenza sia superiore a quella mai registrata dall'inizio di operatività del Fondo ("Data Iniziale dell'HWM Relativo").

In particolare, la provvigione di incentivo è dovuta qualora:

- la variazione percentuale del valore della quota del Fondo di ciascun giorno di valorizzazione rispetto alla Data Iniziale dell’HWM Relativo sia superiore alla variazione percentuale registrata nel medesimo arco temporale dall’indice di riferimento del Fondo;
- la differenza percentuale tra la variazione della quota e la variazione dell’indice (il “Differenziale”) sia superiore all’High Watermark Relativo (“HWM Relativo”). Per HWM Relativo si intende il valore più elevato del Differenziale registrato in ciascun giorno di valorizzazione nel periodo intercorrente tra la Data Iniziale dell’HWM Relativo ed il giorno precedente a quello di valorizzazione. La differenza positiva tra il Differenziale e l’HWM Relativo è definita “Overperformance”.

Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo il valore iniziale dell’HWM Relativo è fissato allo 0% alla Data Iniziale dell’HWM Relativo. Il primo Differenziale utilizzato sarà pertanto determinato sulla base dei valori delle quote e dell’indice di riferimento rispettivamente del primo giorno di offerta del fondo e del primo giorno di valorizzazione effettiva dello stesso.

Ogni qualvolta si verifichino le condizioni per cui è dovuta la provvigione di incentivo, il nuovo valore di High Watermark Relativo sarà pari al valore assunto dal Differenziale.

Il parametro di riferimento, per il Fondo 8a+ Eiger rappresentato dall’indice Euro Stoxx 50 TR, viene considerato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del parametro di riferimento in base all’aliquota fiscale in vigore). La provvigione di incentivo è pari al 20% dell’Overperformance ed è applicata al minor ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo intercorrente dalla data del precedente High Watermark Relativo. La provvigione di incentivo eventualmente maturata è addebitata nel medesimo giorno dalla SGR al patrimonio del Fondo. La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile il primo giorno lavorativo del mese solare successivo.

c) 8a+ Gran Paradiso

La provvigione di incentivo, calcolata giornalmente, è dovuta esclusivamente quando la variazione percentuale del valore della quota sia superiore al parametro di riferimento. La provvigione di incentivo è accantonata nei giorni in cui la performance del Fondo superi il parametro dichiarato. Tale provvigione è prelevata annualmente dal patrimonio del Fondo, qualora maturata, l’ultimo giorno lavorativo dell’anno.

Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo il parametro di riferimento è rappresentato dall’indice MTS BOT (al netto degli oneri fiscali in vigore) + 1%.

La provvigione di incentivo è pari al 15% dell’Overperformance ed è applicata al minor ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo durante l’anno di riferimento.

3.2.3 Fee cap

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR calcolato come segue:

- in ciascun giorno di valorizzazione la SGR calcola:

- l’incidenza percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo del medesimo giorno, delle provvigioni di gestione e di incentivo (“Incidenza Commissionale Giornaliera”);
- la somma delle Incidenze Commissionali Giornaliere maturate dall’inizio dell’anno solare sino al Giorno Rilevante (“Incidenza Commissionale Complessiva”).

La provvigione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all’anno solare in corso, qualora l’Incidenza Commissionale Complessiva abbia superato i seguenti limiti:

FONDO	Incidenza Commissionale Complessiva
8a+ Latemar	3%
8a+ Eiger	5%
8a+ Gran Paradiso	4%

3.3 **Oneri a carico dei Partecipanti**

3.3.1 **Commissioni di ingresso**

A fronte di ogni sottoscrizione la SGR potrà applicare commissioni di ingresso fino ad una misura massima di seguito indicata calcolata sul capitale investito:

FONDO	Aliquota
8a+ Latemar	2% su base annua
8a+ Eiger	2% su base annua
8a+ Gran Paradiso	2% su base annua

3.3.2 **Spese e diritti fissi**

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza dell'investitore:

- le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento ;
- per ogni versamento e rimborso un diritto fisso non superiore a Euro 10,00 ;
- un rimborso spese forfetario relativo alle operazioni di emissione, conversione, raggruppamento, frazionamento dei certificati, richieste dal partecipante, non superiore a Euro 50,00 oltre rimborso spese postali e di assicurazione della spedizione.

I diritti fissi potranno essere aggiornati ogni anno, sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente dell'indice generale accertato dall'Istat. Di tali aggiornamenti la SGR provvederà a dare adeguata informazione.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C **Modalità di funzionamento**

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I **Partecipazione al Fondo**

I.1 **Previsioni generali**

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - i collocatori ad inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse, arrotondate per difetto, da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 14, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal partecipante.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a 5.000 Euro; quello successivo di 1.000 Euro;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione 1.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.
5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
6. La sottoscrizione della quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote

oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 14;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro lo stesso giorno di quello di determinazione del rimborso.

II Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del Partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti. Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.

2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quote ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota

VI Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno le domande pervenute alla SGR entro le ore 14.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
 - In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 10% del valore complessivo del Fondo e/o a 1.000.000 di Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 5 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.In tali casi:
 - il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 5° giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
 - Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;

VII Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun Partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diverse da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riporti proporzionali nel caso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

8a+ Investimenti SGR S.p.A.

*Sede: 21100 Varese, Piazza Monte Grappa, 4
Telefono: 0332 25.14.11 - www.ottoapiu.it Capitale sociale versato € 1.500.000
Codice fiscale, partita iva e iscr. Registro delle Imprese di Varese n. 02933690121
Iscritta al n. 226 dell'Albo delle SGR tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art 35 D.Lgs 58/98*